



Conservatorio di Musica "E. R. Duni"
Istituzione di Alta Cultura

Piazza del Sedile tel. 0835-335797 - 333202 - fax 0835-331291
e-mail: info@conservatoriomatera.it

CONSERVATORIO DI MUSICA
"E.R.DUNI" MATERA

N° Prot.: 0005289
del 13/11/2017 USCITA

75100 Matera

IL PRESIDENTE

- Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma della Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio della autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni Artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999;
- Visto** lo Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 settembre 2003 ed approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con D.D. n. 332 dell'11 luglio 2005;
- Vista** la deliberazione in data 11 novembre 2017 del Consiglio Accademico;
- Vista** la deliberazione in pari data del Consiglio di Amministrazione,

adotta

a decorrere dalla data del presente provvedimento, il Regolamento Crediti Formativi Accademici degli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello, che allegato al presente ne costituisce parte integrante.

Matera, lì **13 NOV. 2017**

Il Presidente

(Dott. Achille Spada)

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993





THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT
NO. 1000

1955

The following is a summary of the work done in the Department of Chemistry during the year 1955. The work was carried out by the following members of the Department: [illegible names]. The work was supported by the National Science Foundation and the University of Chicago.

1955

The following is a summary of the work done in the Department of Chemistry during the year 1956. The work was carried out by the following members of the Department: [illegible names]. The work was supported by the National Science Foundation and the University of Chicago.

1956

The following is a summary of the work done in the Department of Chemistry during the year 1957. The work was carried out by the following members of the Department: [illegible names]. The work was supported by the National Science Foundation and the University of Chicago.





Conservatorio di Musica "E. R. Duni"
Istituzione di Alta Cultura

Piazza del Sedile tel. 0835 335797 - 333202 - fax 0835 331291
e-mail: info@conservatoriomatera.it

75100 Matera

REGOLAMENTO CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI (C.F.A.)

Art.1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina procedure e criteri per il riconoscimento dei crediti formativi accademici (CFA), acquisiti dallo studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso di questo Conservatorio di Musica o in altre Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore. Disciplina, inoltre, procedure e criteri per il riconoscimento delle conoscenze ed abilità professionali maturate nella specifica disciplina, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 212 dell'8 luglio 2005 e dell'art. 27 del Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, approvato con D.M. n. 20 del 31/1/2011.

Art. 2

(Presentazione della domanda)

La domanda di riconoscimento dei crediti formativi accademici, redatta su apposita modulistica disponibile presso gli uffici della Segreteria Didattica o scaricabile dal sito internet istituzionale, è presentata dallo studente all'atto dell'immatricolazione per gli iscritti al primo anno o all'atto dell'iscrizione per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Non saranno prese in considerazione domande presentate dopo le date di scadenza indicate.

Art. 3

(Deliberazione)

La domanda di riconoscimento crediti è istruita dal docente referente, incaricato annualmente dalla Direzione. Il Docente referente, terminata l'istruttoria del caso, sottopone la domanda al Consiglio Accademico per la deliberazione di competenza. Il Consiglio Accademico valuta la domanda e l'istruttoria e delibera sul riconoscimento totale o parziale o sul non riconoscimento dei crediti. **In ogni caso, non possono essere riconosciuti complessivamente più di 45 crediti nel percorso formativo di primo livello e 30 crediti nel percorso formativo di secondo livello.**

Art. 4

(Ambiti riconoscibili)

I crediti possono essere riconosciuti nell'ambito di due distinti settori:

- crediti riferiti alle attività formative di base, caratterizzanti ed alle attività integrative o affini;
- crediti riconoscibili per attività a scelta dello studente.

Art. 5

(Crediti riferiti alle attività formative di base, caratterizzanti ed integrative o affini)



DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C. 20240
MAY 19 1964

TO: SAC, DENVER

FROM: SAC, ALBUQUERQUE

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

I crediti maturati in Istituti di pari grado possono essere riconosciuti soltanto in presenza di corrispondenza tra l'attività formativa già svolta dallo studente nell'altra Istituzione e l'attività formativa del Conservatorio.

Il computo dei CFA si svolge come segue:

a) per la stessa attività o materia – a parità di impegno orario o di programma – saranno attribuiti i CFA previsti dal Conservatorio di Musica di Matera. Qualora l'impegno orario o di programma risulti diverso, ci si riserverà di attribuire un numero di CFA proporzionato, con l'eventuale obbligo da parte dello studente di integrare l'orario e/o il programma mancante.

b) se il numero dei CFA maturati nell'altro istituto supera quello dei CFA messi a disposizione dal Conservatorio di Musica di Matera, per l'attività formativa corrispondente, il riconoscimento si atterrà all'ordinamento interno vigente (sono assegnati i crediti massimi stabiliti dal Conservatorio di Matera).

c) se l'attività formativa già svolta dallo studente non ha fondamento nel sistema di accumulo CFA (es. previgente ordinamento), saranno riconosciuti i CFA previsti dall'ordinamento per l'attività corrispondente, salvo il caso in cui l'attività sia stata svolta in modo difforme da quella prevista presso il Conservatorio di Musica di Matera (es.: laboratorio anziché insegnamento disciplinare), nel qual caso non darà luogo a riconoscimento.

Il riconoscimento di attività formative a contenuto musicale e musicologico non corrispondenti a insegnamenti attivati presso il Conservatorio di Musica di Matera è riconoscibile solo nella tipologia "a scelta dello studente" I suddetti principi di computo e classificazione si applicano anche nel caso di trasferimenti in entrata.

Art. 6

(Crediti riconoscibili per attività a scelta dello studente)

Il Conservatorio di Musica di Matera riconosce anche attività formative non strettamente correlate agli studi musicali quali, ad esempio, corsi di insegnamento universitari o titoli di studio in facoltà tecniche, umanistiche o scientifiche purché certificate.

Le attività artistiche pregresse, se opportunamente documentate, possono dare adito al riconoscimento di CFA. In ragione del volume e della qualità, tali attività saranno riconosciute allo studente fino a 3 CFA nei corsi di diploma triennale e fino a 4 CFA in quelli biennali. Per garantire un equo criterio di valutazione, le attività artistiche saranno valutate in ragione della loro rilevanza (importanza della sede e/o del ciclo concertistico, ruolo svolto, ecc.). Non saranno presi in considerazione saggi, esercitazioni di classe e qualsiasi tipologia di esecuzione che sia parte di un'attività didattica interna alla Scuola.

Le attività di produzione artistica (concerti, incisioni, emissioni radio-televisive, trascrizioni, revisioni, pubblicazioni, composizioni edite o eseguite, conferenze, partecipazione a convegni in qualità di relatore, ecc.) che lo studente espleta in autonomia dal Conservatorio di Musica di Matera, durante il periodo di iscrizione, in ambiti inerenti alla disciplina caratterizzante il proprio corso di studio sono riconosciuti sino ad un massimo di 3 CFA complessivi nei corsi di diploma triennali e fino a 8 CFA in quelli biennali. Lo studente dovrà produrre la documentazione relativa all'attività effettuata.

Le attività formative di produzione artistica pubblicamente devolute e organizzate dal Conservatorio di Musica di Matera, nell'ambito della disciplina caratterizzante e non, sono riconosciute sino a 15 CFA complessivi sia nei corsi triennali che in quelli biennali. Non danno luogo

a crediti le attività che rappresentano mere esercitazioni quali saggi di classe o prove d'esame. Le attività artistiche interne devono essere programmate dalla direzione del Conservatorio. Gli studenti devono prendervi parte a titolo gratuito; in caso contrario valgono le norme del capoverso precedente.

Art. 7
(Laboratori)

Per laboratorio si intende un'attività formativa a contenuto didattico, non necessariamente finalizzata all'esecuzione pubblica, svolta da docenti interni o esterni (per es. anche Masterclass). Per i laboratori a progetto è stabilito un massimo di 15 CFA complessivi sia nei corsi triennali che in quelli biennali.

Il laboratorio deve essere preventivamente annunciato, col dettaglio del programma, tempi e modalità di svolgimento, impegno richiesto agli studenti per ogni modalità di partecipazione. Se il laboratorio ha esclusivamente finalità didattica, può essere riconosciuto in luogo di un insegnamento nel caso in cui l'attività preveda un numero di CFA pari a quello dell'insegnamento mutuante. Per ogni Masterclass è attribuibile 1 CFA.

Art. 8
(Stage)

Per stage si intende un'attività formativa a carattere didattico organizzata da enti diversi dal Conservatorio di Musica ed espletata con modalità anche diverse da quelle delle attività formative (corso di perfezionamento, masterclass esterne, seminari, convegni, ecc.). Agli stages sono riservati fino ad un massimo di 6 CFA complessivi nei corsi triennali e 4 CFA in quelli biennali, previa valutazione della qualità e della quantità dell'impegno profuso. Lo studente dovrà produrre un documento con la descrizione dell'attività svolta, modalità e tempi di frequenza; in assenza di tali dati la valutazione potrà non essere effettuata.

Art.9
(Tirocinio)

Per tirocinio si intende l'attività didattica svolta dallo studente nell'ambito delle attività caratterizzanti del proprio corso di studio. Possono essere riconosciute le attività di insegnamento nell'ambito sopra definito all'interno di scuole pubbliche distinte in due ambiti: scuole presenti nel territorio e scuole esterne ad esso. Nel primo caso, l'insegnamento sarà riconosciuto solo in presenza di una convenzione di intesa tra la scuola e il Conservatorio di Musica; nel secondo caso, il richiedente dovrà allegare un documento redatto a cura della scuola con la descrizione dell'attività svolta e del numero di ore di lezione effettuato: in mancanza di tale dichiarazione o di dichiarazione incompleta, la richiesta non verrà presa in esame. Alle attività di tirocinio sono riservati fino a 3 CFA complessivi nei corsi triennali e fino a 4 CFA in quelli biennali.

Art.10
(Ricorsi)

Eventuali motivate contestazioni alla delibera concernente il riconoscimento totale o parziale o non riconoscimento dovranno pervenire all'ufficio protocollo da parte dello studente interessato non oltre cinque giorni lavorativi dalla data della delibera. In caso di contestazione motivata,

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

riesaminato il caso, il Consiglio accademico comunica allo studente la propria decisione insindacabile entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Art.11
(Pubblicità degli atti)

Le deliberazioni del consiglio accademico sono pubblicate sul sito web istituzionale e sono accessibili a chi vi abbia interesse nei modi e forme di legge e di regolamento.

Art.12
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento è adottato con decreto del Presidente del Conservatorio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 3 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso dalla pubblicazione sul sito web dell'istituto.